

BOLLETTINO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (II E XIV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
AFFARI COSTITUZIONALI (I):	
<i>In sede legislativa</i>	2
<i>In sede referente</i>	3
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	4
<i>In sede referente</i>	4
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	5
AGRICOLTURA (XI):	
<i>In sede referente</i>	7
<i>In sede legislativa</i>	7
INDUSTRIA (XII):	
<i>In sede referente</i>	8
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede legislativa</i>	10
CONVOCAZIONI	15

AFFARI INTERNI (II) e IGIENE E SANITÀ (XIV) Commissioni riunite.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 12,45. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Intervengono il Ministro per la sanità, Mariotti ed il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili » (2871).

Il Presidente De Maria comunica di aver prospettato al Presidente della Camera l'opportunità di un esame congiunto del disegno di legge n. 2871 con le varie proposte di iniziativa parlamentare sugli invalidi ci-

vili, già assegnate in sede referente alla II Commissione (Affari interni) ed alla XIV Commissione (Igiene e sanità), iscritte all'ordine del giorno dell'Assemblea senza relazione, a termini dell'articolo 65 del Regolamento. Riferisce quindi che su tale richiesta il Presidente della Camera, interpellati i gruppi parlamentari per conoscere il loro atteggiamento in proposito, ha risposto di aver constatato che non vi è accordo per il rinvio in Commissione delle proposte ai fini dell'esame congiunto e di ritenere quindi per ora opportuno che prosegua presso le Commissioni l'esame del disegno di legge n. 2871.

Il Presidente De Maria fa quindi appello alla sensibilità dei componenti le Commissioni riunite per giungere ad una rapida conclusione dei lavori.

Comunica inoltre che la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere favorevole sul provvedimento, subordinando per altro tale parere all'accoglimento da parte delle Commissioni competenti delle seguenti modifiche: limitare l'autonizzazione di spesa al solo esercizio finanziario 1966, per il quale l'articolo 17 del disegno di legge formula indicazione di copertura; sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 12, che autorizza l'utilizzo negli esercizi successivi delle somme non impegnate nell'esercizio in corso.

Il deputato Scarpa, dopo aver dichiarato di non comprendere il motivo della richiesta formulata dal Presidente, osserva che è sempre stata auspicata da tutti la rapida conclusione dell'esame delle proposte di legge che, dopo due proroghe, sono state poste all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Non ravvede quindi l'opportunità che il disegno di legge, presentato fin dallo scorso dicembre, sia abbinato alle proposte di legge già all'ordine del giorno dell'Assemblea. A suo avviso, rinunciando a lunghi interventi, sarebbe consigliabile procedere nell'esame del provvedimento al fine di concluderne il più rapidamente possibile l'iter in sede referente.

I deputati Di Giannantonio, Armaroli e Di Lorenzo dichiarano di concordare col Presi-

dente e, nel desiderio di accelerare al massimo l'iter del disegno di legge, propongono di richiederne il trasferimento in sede legislativa.

Poiché la Commissione non raggiunge la unanimità sulla predetta richiesta, il Presidente De Maria invita i relatori a svolgere le loro relazioni sul provvedimento.

Il deputato Dal Canton Maria Pia, relatore per la II Commissione (Affari interni), riferisce favorevolmente sul disegno di legge che intende mantenere l'impegno, assunto dal Governo e dal Parlamento, dell'assistenza agli invalidi civili. Il disegno di legge si prefigge soprattutto di provvedere al recupero degli invalidi attraverso attrezzature specializzate di qualificazione professionale, all'avviamento al lavoro, al recupero dell'invalido dal punto di vista sanitario nonché alla concessione di assistenza economica agli invalidi irrecuperabili che versino in condizioni di bisogno.

Rinviano quindi la disamina del provvedimento dal punto di vista sanitario al relatore per la XIV Commissione (Igiene e sanità), sottolinea l'opportunità di applicare in modo più esteso l'articolo 38 della Costituzione e di procedere ad una più ampia anagrafe degli invalidi civili; auspica altresì che, in sede di enti locali, si predisponga una efficiente assistenza per la categoria.

Il deputato Sorgi, relatore per la XIV Commissione, ricorda i provvedimenti che sono stati adottati in favore degli invalidi civili, rileva che con il disegno di legge in esame si è giunti ad una visione organica del problema, colto nei suoi tre principali aspetti: sanitario, di valorizzazione professionale e di intervento nel campo dell'assistenza economica.

A suo avviso, quanto si sta predisponendo è confortante e dà la speranza di ulteriori miglioramenti. Di qui la necessità di procedere ad una vera e propria indagine quantitativa. Esaminati quindi i vari articoli del disegno di legge, osserva che occorre precisare l'organo sanitario che deve decidere dell'assistenza, approfondire l'esame della legislazione vigente in questo particolare settore, tracciare limiti esatti per stabilire a chi spetti l'assistenza (limiti di età, i vari caratteri di invalidità), e provvedere alla prevenzione dell'invalidità stessa, estendendola a tutti i settori della vita sociale.

Il Presidente De Maria, ringraziati i relatori, invita rispettivamente il deputato Sorgi, nei limiti di quanto dispone il disegno di legge, a prendere opportuni contatti con il Ministero della sanità al fine di prendere vi-

sione della legislazione vigente in questo particolare settore, e il deputato Dal Canton Maria Pia di prendere contatti con il Ministero dell'interno sulla questione delle provvidenze che, in sede di enti locali, potrebbero essere adottate in favore degli invalidi civili.

Rinvia quindi il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (I)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAIAZZA ed altri: « Norme interpretative della legge 28 luglio 1961, n. 831, per la sistemazione del personale ausiliario di cui all'articolo 4, ultimo comma, della legge stessa » (*Modificata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (334-B).

Il Relatore Bressani illustra favorevolmente le modifiche apportate dal Senato, che stabiliscono che i servizi riscattati non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego.

Il Sottosegretario Gaspari si dichiara favorevole alle modifiche, che sono approvate dalla Commissione.

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI ed altri: « Trattamento economico dei dipendenti dei Corpi di polizia del cessato Governo militare alleato di Trieste, inquadrati ai sensi dell'articolo 21, lettera b), della legge 22 dicembre 1960, n. 1600 » (669).

La Commissione approva gli articoli della proposta di legge nel seguente testo:

« Modifiche alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, concernente la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste.

ART. 1.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo speciale ad esaurimento di cui alla legge 22 dicem-

bre 1960, n. 1600, possono essere collocati a domanda, ai soli effetti giuridici e con decorrenza dal 19 luglio 1961, nei ruoli aggiunti di cui all'articolo 344 e seguenti del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella legge 4 febbraio 1966, n. 32, per il successivo collocamento nei ruoli ordinari.

Agli effetti di cui al primo comma il suddetto personale viene collocato nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2.

La predetta domanda dovrà essere presentata all'Amministrazione presso la quale il richiedente presta servizio, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Per il collocamento nel ruolo aggiunto è necessario che alla data del 19 luglio 1961 l'interessato risulti in possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso al corrispondente ruolo ordinario.

Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal titolo di studio, purché l'interessato abbia compiuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di tre anni con mansioni proprie del ruolo ordinario corrispondente al ruolo aggiunto nel quale l'interessato stesso chiede di essere inquadrato.

ART. 2.

Coloro i quali non siano in possesso del titolo di studio richiesto per ottenere il collocamento nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione presso la quale prestano servizio, possono ottenere l'inquadramento presso altra amministrazione dello Stato nei ruoli aggiunti della carriera corrispondente al titolo di studio posseduto.

ART. 3.

Agli impiegati inquadrati nel « Ruolo ad esaurimento », ai sensi degli articoli 21, lettera b) e 27 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, con la retribuzione corrispondente ai coefficienti 131 e 180, di cui alla tabella C allegata alla legge stessa, è attribuito, dal 1° gennaio 1966, il trattamento economico iniziale corrispondente, rispettivamente, agli ex coefficienti 180 e 202.

Al personale di cui al precedente comma è riconosciuta, ai fini degli aumenti periodici

di stipendio nel nuovo coefficiente di inquadramento, la metà dell'intero periodo di servizio prestato nel Corpo di provenienza, dalla data di promozione all'ultimo grado rivestito nel Corpo stesso alla entrata in vigore della presente legge.

L'assegno personale di cui all'articolo 28 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, percepito dal suddetto personale, viene riassorbito fino alla concorrenza dell'aumento netto di stipendio derivante dall'applicazione del presente articolo.

Il trattamento economico da corrispondere ai sensi del presente articolo, e risultante dallo stipendio base e dall'eventuale assegno personale calcolato al netto, non dovrà in ogni caso essere inferiore al trattamento economico, risultante dalle stesse voci calcolate al netto, percepito alla data del 1° gennaio 1966. L'eventuale differenza va ad integrazione dell'assegno personale.

ART. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

ART. 5.

All'onere di lire 30 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito in legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

Al termine della seduta, la proposta di legge è votata a scrutinio segreto ed approvata.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente BALLARDINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato all'interno, Gaspari.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali. (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2313);

PITZALIS: « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso amministrazioni autonome di enti autonomi territoriali » (2858).

Il Sottosegretario Gaspari dichiara a nome del Governo, di ritirare la rimessione alla Camera avanzata a norma dell'articolo 40, dodicesimo comma del Regolamento, il 14 luglio 1965, riservandosi di presentare in sede legislativa, alcuni emendamenti di ordine tecnico al testo precedentemente predisposto dal Comitato ristretto.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO DI LEGGE:

« Concessione di un contributo straordinario di lire un miliardo a favore dell'Opera nazionale ciechi civili » (2950).

Il Presidente Sullo ricorda che nella seduta del 20 aprile la Commissione, approvati gli articoli del disegno di legge, aveva deliberato di rinviarne la votazione segreta al fine di consentire alla V Commissione bilancio di esprimere il prescritto parere sulle modificazioni apportate che comportano un aumento da uno a tre miliardi del contributo da erogare all'Opera nazionale ciechi civili.

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Commissione Bilancio, la Commissione vota a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge con il seguente titolo: « Concessione di un contributo straordinario di lire 3 miliardi a favore dell'Opera nazionale ciechi civili ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Amadei Leonetto.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, sull'abolizione della

regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui » (*Approvato dal Senato*) (2384);

CUTTITTA: « Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente la regolamentazione della prostituzione » (411).

Il Presidente Sullo, ricordati i precedenti della discussione dei provvedimenti e la decisione della Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 2684, comunica che la V Commissione Bilancio ha espresso parere contrario alla proposta di legge n. 411 perché implica oneri in misura indeterminata a carico del bilancio dello Stato, a fronte dei quali non è formulata alcuna indicazione di copertura.

Il deputato Dossetti contesta le osservazioni che sono state fatte nei confronti di ipotetiche recondite intenzioni del disegno di legge. A suo avviso il provvedimento appare estremamente chiaro nelle finalità che si prefigge ed ha chiari limiti e limpide intenzioni. Infatti non è inteso a sopprimere il fenomeno della prostituzione e ad eliminare il pericolo del contagio venereo, bensì si propone soltanto di contenere il fenomeno e il pericolo dell'infezione venerea. A suo parere non sono ravvisabili nella norma prevista dagli articoli 2 e 3 pericoli di violazione di domicilio e di ripristino della schedatura. Tutto il problema è legato a quello più ampio dell'educazione, ed occorre per questo tener presente che il disegno di legge ha una portata molto più limitata: quello della abolizione o del contenimento di certe manifestazioni scandalose o moleste. Il provvedimento si pone quindi come una ulteriore difesa della libertà del decoro e della decenza.

Il deputato Botta esprime vive perplessità sul disegno di legge perché a suo avviso, pur essendo apprezzabile nelle intenzioni, non appare il più idoneo a fungere da correttivo della situazione che si è venuta a verificare per il dilagare del fenomeno della prostituzione. Mentre da una parte il disegno di legge fa nascere vive preoccupazioni per la limitazione della libertà di domicilio, e per l'eccessivo potere discrezionale che si consente alle forze di pubblica sicurezza, dall'altra il provvedimento avrebbe dovuto essere più severo soprattutto per quanto riguarda il controllo sanitario.

Il deputato Ferrari Virgilio si dichiara perplesso non sui principi informativi del disegno di legge, bensì sulla sua formulazione. A suo avviso sarebbe opportuno modificare l'articolo 2 nel senso di tutelare la difesa del

proprio domicilio, e l'articolo 3 nel senso di prescrivere, per le persone che esercitano la prostituzione, colte in contravvenzione agli articoli 5 e 5-bis della legge 20 febbraio 1958, n. 75, la presentazione di un certificato medico dal quale risulti che essa si sottopongono quindicinalmente a controllo sanitario presso il medico di propria fiducia. Chiunque poi contravvenga agli stessi articoli e sia sprovvisto del certificato periodico di controllo sanitario è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 200 mila. Si prevede inoltre la pena della reclusione fino a due anni se risulti affetto da malattia venerea. Le pene dell'arresto e della reclusione saranno scontate in appositi istituti o reparti carcerari nei quali le detenute verranno rieducate al lavoro. Le somme stabilite come pene pecuniarie verranno versate rispettivamente al comitato cittadino e provinciale dell'Opera nazionale maternità e infanzia.

Quel che occorre è predisporre una formulazione che dia un indirizzo nuovo per l'assistenza che in questo settore si deve fornire alle persone che sono dedite alla prostituzione. In merito si riserva di presentare alcuni emendamenti.

Successivamente il deputato Malfatti Francesco, ricordato l'iter del provvedimento, e dopo aver espresso vivissimi dubbi sullo stesso, soprattutto per quanto dispongono gli articoli 2 e 3, ammette che possono introdursi, se la necessità lo esige, norme limitative, ma osserva anche che, con il disegno di legge in esame, invece di portare ordine nella questione, si apportano elementi di disordine: dal punto di vista dell'ordine morale, pubblico e sanitario. Quel che occorre prendere in considerazione è invece la necessità di affrontare *in toto* il problema attraverso una educazione sanitaria e sessuale di massima. Si riserva quindi di presentare emendamenti.

Il deputato Sanna si rifà al disposto della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per osservare che il disegno di legge n. 2684 mira a contenere il fenomeno della prostituzione, ma nello stesso tempo a ripristinare il sistema abolito della schedatura. A suo avviso il contenuto del provvedimento appare affidato ad una generica e pericolosa definizione dello scandalo senza tener conto del fatto che la prostituzione è sempre scandalosa e non può essere configurata come una attività criminosa. Esprime quindi vive perplessità sul disposto degli articoli 1 e 2. Dopo aver osservato che occorre provvedere alla formazione di una educazione sessuale, esprime il dissenso del

suo gruppo sul provvedimento, riservandosi di intervenire più ampiamente nella discussione che seguirà in aula.

Il relatore Greppi replica osservando che il disegno di legge, proponendosi di contenere alcuni fenomeni che sono sopravvissuti alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, è ispirato a due preoccupazioni: considerare il fenomeno della prostituzione sotto l'aspetto igienico e sotto l'aspetto scandalistico. Contesta quindi che le norme in esame abbiano un carattere inquisitorio e limitativo della libertà personale e che si voglia imporre nuovamente il sistema della schedatura.

Tenuto infine conto delle ispirazioni del disegno di legge, delle preoccupazioni emerse nel corso del dibattito, dell'opportunità e dell'urgenza di rivedere la legge Merlin n. 75, nonché del voto già espresso dal Senato, raccomanda alla Commissione di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Il Sottosegretario Amadei Leonetto, ringraziati i commissari per l'apporto dato alla discussione, dichiara di concordare con il relatore. Contesta quindi che il disegno di legge sia inteso a ripristinare vecchi sistemi, a nascondere recondite intenzioni e a limitare certe libertà personali. Il provvedimento al contrario, sotto l'aspetto tecnico e giuridico, non attenta alla libertà e appare appropriato a dare un contributo notevole all'applicazione della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

Dopo interventi dei deputati Dal Canton Maria Pia, Ferrari Virgilio e Malfatti Francesco, che dichiarano di ritirare gli emendamenti presentati agli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, la Commissione passa all'esame degli articoli che approva senza modificazioni.

Dopo che i deputati Botta e Malfatti Francesco preannunciano la presentazione di relazioni di minoranza, la Commissione dà mandato al relatore di redigere la relazione di maggioranza per l'Assemblea.

Il Presidente Sullo si riserva di nominare il Comitato dei nove.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE. 10. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia, Reale.

PROPOSTA DI LEGGE:

FORTUNA: « Casi di scioglimento del matrimonio » (2630).

Il Relatore Reggiani riferisce sulla proposta di legge premettendo che la suggestione e la emotività determinata da questo provvedimento nella opinione pubblica attraverso i dibattiti svolti sulla stampa o nelle varie riunioni, non deve togliere alla sua relazione quello spirito di obiettività e di adeguamento alla regola che vige per la discussione dei vari provvedimenti.

Gli sembra che impropriamente si stia parlando di « divorzio », in quanto questo istituto, nella sua accensione giuridica, presuppone la disponibilità del mantenimento o della rottura del vincolo matrimoniale, secondo la volontà dei coniugi.

La proposta di legge in esame, invece, considera casi di scioglimento del matrimonio basati su presupposti specificatamente indicati nel contesto del provvedimento e si ricollega all'identico istituto che, sia pure per un solo caso, è già contemplato nel codice civile, per cui una sua eventuale estensione ad altre ipotesi può bene trovare accoglimento nella sistemica che regola il libro della famiglia.

Passa, quindi, ad esaminare i precedenti storici dalla prima proposta del deputato Salvatore Morelli del 13 maggio 1878, alla seconda proposta del 1880 dello stesso deputato, al progetto del Ministro di grazia e giustizia Villa dal 1° febbraio 1881, al progetto del guardasigilli Zanardelli del 1883, alla successiva proposta del deputato Villa del 12 marzo 1892, alla proposta dei deputati Berenini e Borciani del 1901, a quella del deputato Comandini del febbraio del 1914, per passare, poi, alla proposta del deputato Sansone dell'ottobre 1954 ed a quella successiva del 1958 presentato dallo stesso senatore Sansone e controfirmata anche dal senatore Giuliana Nenni.

Accenna alla situazione dell'attuale legislazione quale è prevista nel codice civile, esaminando i casi di nullità del matrimonio, ivi considerati, e accenna che, mentre lo scioglimento del matrimonio è previsto solo nell'unico caso della morte, tre, invece, sono i regimi per instaurare il vincolo matrimoniale, cioè quello civile celebrato davanti ad un organo dello Stato, quello religioso cattolico e quello religioso acattolico. Esprime il parere che l'eventuale estensione ad altri casi di scioglimento, diversi da quelli attuali, vada comunque riservata ai soli matrimoni cele-

brati con rito civile e non anche a quelli concordatari.

Si sofferma sul fatto che il diritto canonico, rispetto ai cinque casi di nullità del matrimonio previsti dal nostro codice civile, ne conosce tredici e che, sempre per il diritto canonico, lo scioglimento del vincolo non avviene soltanto per la morte di uno dei coniugi, ma anche nei casi di matrimonio « rato e non consumato » e nei casi di matrimonio consumato fra non battezzati in forza del « privilegio paolino ».

Ritiene che la legislazione matrimoniale debba rispondere sempre alle caratteristiche storiche e sociali della popolazione alla quale è diretta, per cui si tratta, soprattutto di valutare se nel Paese esista una effettiva maturità per questa evoluzione dei principi che regolano il matrimonio, e sottolinea come l'accelerato sviluppo della società italiana, dopo la ultima guerra possa, oggi, presentare caratteristiche tali da accogliere positivamente questa innovazione del diritto matrimoniale.

D'altra parte, la maggior rapidità delle comunicazioni internazionali, il sempre minor rigorismo per i passaggi delle frontiere, comportano un interscambio di popolazioni per cui sembra inevitabile che l'Italia debba in un certo qual modo, adeguarsi ai sistemi divorzistici degli altri paesi, soprattutto di quelli confinanti, al fine di evitare l'insorgere di drammatiche situazioni che possono derivare dalla incidenza di due sistemi giuridici sullo stesso vincolo, variamente disciplinandolo, quando i coniugi non siano cittadini dello stesso Stato.

Procede, quindi, ad esaminare la legislazione divorzistica in tutti i Paesi del M.E.C., nonché quella dell'Inghilterra, dell'Austria, della Grecia, di Monaco, del Portogallo, sottolineando che, in quest'ultimo paese, dopo il concordato con la Santa Sede del 7 maggio 1940, il divorzio non è più ammesso nei confronti di quei coniugi che abbiano celebrato il matrimonio canonico.

Esamina la legislazione svizzera, accenna a quella della Turchia, della Scozia, dell'Islanda, della Svezia, della Norvegia, della Danimarca, della Finlandia, si sofferma sulla attuale legislazione dell'U.R.S.S. e passa in rassegna tutti gli altri Stati europei ed i paesi extra-europei, soprattutto dell'America del nord, del centro America, e dell'America latina, con breve accenni, per quanto concerne il Giappone e la Nuova Zelanda.

Ricorda che dal 1795 al 1815, in tutti gli Stati italiani sottoposti alla denominazione

napoleonica, era in vigore il divorzio, e che questo istituto, in base alla legge austro-ungarica, persistette, fino al 1929, nei territori del Trentino, della Venezia Giulia, di Fiume e della Dalmazia.

Si sofferma, quindi, sugli aspetti statistici delle separazioni tra coniugi, quali sono stati registrati nell'ultimo decennio in Italia, considerando quelli relativi alle separazioni avvenute legalmente e quelle decise per accordo delle parti. Ritiene che, quale premessa alla applicazione della legge in esame, non possa mai essere presa la separazione consensuale, perché, in tal modo, dopo il decorso dei cinque anni, ci sarebbe un mutuo consenso preconstituito allo scioglimento del matrimonio, e con ciò stesso si snaturerebbe l'istituto dello scioglimento in quello del divorzio che ha come sua precipua caratteristica il fatto che il vincolo, cioè la sua persistenza o la sua rottura, è lasciato alla discrezionalità dei coniugi stessi.

Analizza i punti salienti dei vari articoli della proposta in esame e, date le implicazioni che essa può comportare sia per quanto concerne alcuni aspetti di carattere costituzionale sia, anche, per i riferimenti che essa avrebbe, una volta approvata, con gli altri attuali istituti di diritto familiare — da considerare e valutare profondamente — chiede che la Commissione voglia ampiamente discutere il problema in modo da consentirgli di esprimere meditatamente le proprie conclusioni in sede di replica ai vari interventi.

Il Presidente, dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia esposizione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10. — *Presidenza del Vicepresidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTA DI LEGGE:

TRUZZI ed altri: « Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti » (275).

Il Presidente fa presente che, non essendovi più iscritti a parlare, nella prossima seduta replicheranno il Relatore e il Ministro.

Dopo alcuni rilievi del deputato Miceli, il Presidente rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10,10. — *Presidenza del Vicepresidente TRUZZI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, Antoniozzi.

PROPOSTE DI LEGGE:

MENGOZZI e BERSANI: « Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (2885);

PREARO ed altri: « Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 » (*Parere della V Commissione*) (3067).

Il Presidente ricorda che nella seduta precedente la Commissione approvò in linea di massima l'emendamento sostitutivo Mengozzi-Prearo, quale testo unificato delle due proposte, ai fini della sua trasmissione alla Commissione Bilancio, che ha espresso nella seduta del 3 maggio parere favorevole.

Il Sottosegretario Antoniozzi, nello sciogliere la riserva sulla copertura e sull'ammontare dello stanziamento da predisporre, segnala l'opportunità di ridurre la somma da stornare dalla legge n. 404 (legge 23 maggio 1964) da 3 miliardi a 2.500 milioni, proprio per evitare contrazioni nei finanziamenti predisposti, in particolare sulla base dell'articolo 1 di tale legge. Comunque, dichiara di rimettersi alle decisioni della Commissione.

Sulle nuove dichiarazioni del Governo prendono la parola: il deputato Armani, che insiste perché lo stanziamento rimanga nell'ordine dei 3 miliardi per i quali la Commissione Bilancio ha consentito lo storno; il deputato Ognibene, che chiede come mai sia possibile operare storni da leggi che sono dirette ad incidere in settori fondamentali dell'agricoltura, come la zootecnia e la bieticoltura; il deputato Ferrari Riccardo, che insiste perché lo stanziamento per il rifinanziamento dell'articolo 19 del Piano Verde sia dell'ordine di 5 miliardi; il deputato Loreti, che si dichiara favorevole alla proposta del Governo; e il deputato Prearo che, pur riaffermando l'esigenza di un congruo stanziamento (aveva chiesto originariamente 5.500 milioni), è favorevole alla proposta del Governo.

Dopo una replica del Relatore Gerbino, che si rimette alla Commissione circa l'emenda-

mento proposto dal Governo, trattandosi di stanziamenti interessanti entrambi l'agricoltura, il Sottosegretario Antoniozzi sottolinea come le sue dichiarazioni abbiano voluto individuare il problema del rifinanziamento dell'articolo 18 del Piano Verde e del relativo storno dalla legge n. 404 sotto un duplice profilo: un profilo politico, in virtù del quale il Governo ribadisce la necessità di potenziare i settori biotecnico e zootecnico, anche se viene operato uno storno di fondi dalla legge n. 404; un profilo tecnico, per il quale, dato il ritardo dell'approvazione del nuovo Piano verde, si riscontrerebbe effettivamente una soluzione di continuità nel finanziamento per le operazioni creditizie di cui all'articolo 19 del Piano verde. L'ammontare di 2.500 milioni dovrebbe colmare il semestre maggio-ottobre 1966, al termine del quale ritiene potranno essere utilizzati i fondi del nuovo Piano verde.

Afferma quindi che per la copertura di tale cifra si prevede di poter decurtare, senza gravi inconvenienti, del 15 per cento i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 444, il che rende disponibili 1.500 milioni. Per un miliardo si può provvedere con la riduzione del capitolo di spesa di cui all'articolo 9 della citata legge.

Dopo brevi dichiarazioni di voto dei deputati Ognibene, Mengozzi e Ferrari Riccardo, il deputato Miceli chiede il rinvio della votazione del provvedimento.

Il deputato Imperiale ritira il suo ordine del giorno, relativo alle disposizioni sui crediti che il Ministero dovrebbe impartire agli Ispettorati agrari.

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato dal Governo relativo all'ammontare dello stanziamento (2.500 milioni) e alla relativa copertura (1.500 milioni e 1 miliardo rispettivamente sugli articoli 1 e 9 della legge 404 del 1965), che è approvato.

La Commissione autorizza il Presidente al coordinamento.

Il Presidente rinvia la votazione dell'articolo unico del provvedimento ad altra seduta.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sulla produzione avicola » (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1485-B).

Il Relatore Armani fa presente che il provvedimento, approvato dalla Commissione Agricoltura della Camera in sede legislativa il 4 giugno 1965 e modificato dalla Commissione agricoltura del Senato il 1° dicembre 1965, presenta una sola modificazione sostanziale,

di cui peraltro si compiace; e precisamente la soppressione dell'articolo 7 del vecchio testo che fissava taluni versamenti che le imprese avicole avrebbero dovuto effettuare a titolo di rimborso spese in favore del Ministero dell'agricoltura.

Invita pertanto la Commissione ad approvare le modificazioni apportate dal Senato, auspicando una più sollecita e razionale attuazione dei regolamenti comunitari da parte del Governo.

Dopo un intervento del deputato Ognibene, che chiede la messa all'ordine del giorno della Commissione delle proposte di legge relative al potenziamento del settore avicolo e del Sottosegretario Antoniozzi, che dichiara di concordare sulle innovazioni apportate dal Senato, la Commissione approva gli articoli del provvedimento.

Il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

INDUSTRIA (XII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente GIOLITTI.* — Intervengono il Ministro del bilancio, Pieraccini, ed il Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio, Mezza Maria Vittoria.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Bastianelli chiede notizie circa il programma dei lavori della Commissione, particolarmente in ordine ai due impegni recentemente assunti dal Governo di fornire adeguate informazioni sulla fusione fra le Società Edison e Montecatini, e sull'*iter* di esame dei provvedimenti sulla tutela della libertà di concorrenza.

Il Presidente, rilevata la stretta connessione dei due argomenti, informa la Commissione che il Governo si è dichiarato pronto a riprendere l'*iter* di esame dei provvedimenti predetti — nel cui quadro sarà anche data risposta ai quesiti circa la fusione citata — non appena sarà stata completata la revisione di alcuni aspetti del provvedimento, anche alla luce dei più recenti sviluppi della giurisprudenza costituzionale e della legislazione comunitaria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Approvazione delle finalità e delle linee direttive generali del Programma di svi-

luppo economico per il quinquennio 1965-1969 » (2457) (*Parere alla V Commissione*).

Iniziandosi la discussione, il deputato Biaggi Francantonio esprime le sue perplessità sullo strumento formale attraverso cui si intende adottare il Piano quinquennale di sviluppo economico: è un argomento che in questi giorni sta dibattendo anche la stampa, in relazione alle voci correnti di incertezze su questo punto nell'ambito della stessa compagine governativa.

Ricorda che in questi casi la forma è anche sostanza, e, pur non entrando nel merito della discussione, dichiara che, a suo avviso, non è possibile approvare, come fossero norme di legge, intenzioni, misure e cifre, del resto opinabili, che, oltretutto, non possono tener conto dei rapidissimi tempi di evoluzione tecnologica che caratterizzano la nostra epoca. Il testo del disegno di legge sembra inoltre configurare una delega quinquennale che, a suo giudizio, limita gravemente i diritti del Parlamento. Chiede quindi, prima di entrare nella viva sostanza del dibattito, di voler risolvere chiaramente la questione della forma da dare al documento di cui sta per iniziarsi la discussione.

Dopo brevi interventi dei deputati Bastianelli e Ceravolo che si dicono d'accordo con la richiesta di una preliminare chiarificazione avanzata dal deputato Biaggi Francantonio, il Ministro Pieraccini invita la Commissione a dare senz'altro inizio alla discussione sul merito dei problemi posti dal Piano, cioè a rispondere al quesito se l'indirizzo proposto di politica economica, nel caso particolare nei settori dell'industria e del commercio, sia meritevole del consenso della Camera, senza attendere ulteriormente la definizione del problema di carattere formale sul quale tuttavia è pronto a fornire le più ampie delucidazioni. A suo giudizio, ritiene ancora preferibile lo strumento del disegno di legge: il Piano, pur scorrevole nei cinque anni, pone obiettivi e finalità a lungo e medio termine che meglio possono essere garantiti e « solennizzati » attraverso la forma della legge. Anche il diritto comparato sembra confortare questa tesi e cita in proposito gli esempi della Francia e del Belgio. Esclude che si tratti di una delega in bianco; si tratta piuttosto di compiere uno sforzo comune per creare un ordinamento e una mentalità nuova cui Parlamento e Governo sono chiamati ad adeguare i loro strumenti di lavoro. In particolare, al Parlamento spetterà la funzione essenziale di controllo della compatibilità col Piano dei provvedi-

menti, sia legislativi che amministrativi, che dovranno porsi in essere per la realizzazione delle finalità deliberate. Ammette che la formula dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2457, e soprattutto le parole « finalità e linee direttive generali », possono creare incertezze: a tale proposito ricorda che la legislazione belga ha adottato il Piano attraverso una formula larga ma chiara che fissa legislativamente il quadro entro cui deve muoversi la produzione legislativa e la politica economica di quel Paese in un certo numero di anni. Questa formula egli raccomanda caldamente all'attenzione del Parlamento, anche per il maggior potere vincolante che introduce relativamente agli investimenti pubblici.

Un altro argomento che sembra decisivo per preferire la forma della legge è quello derivante da una recente sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 81, attraverso la quale si adombra la tesi che il Piano possa rappresentare il titolo di legittimazione della copertura per le spese pluriennali ai sensi dello stesso articolo 81 della Costituzione: gli sembra ovvio che tale riferimento risulterà tanto più efficace se il Piano sarà adottato in forma di legge e non attraverso un documento che non abbia da solennità e la forza della legge. Conclude ripetendo l'invito alla Commissione a procedere alla discussione degli indirizzi di politica economica, fermo restando il diritto di ogni deputato di discutere e di prospettare le proprie opinioni, in tutte le sedi idonee, sull'aspetto formale della questione.

Il deputato Mussa Ivaldi, premesso che la Commissione deve affermare come impegno prioritario del Parlamento la discussione sulla programmazione, rileva che occorre prendere atto della insufficienza dell'attuale sistema di produzione legislativa per una efficace e tempestiva attuazione della programmazione stessa. Si dichiara quindi favorevole ad un ritmo semestrale piuttosto che annuale delle operazioni di verifica previste nel sistema di scorrevolezza adottato per il Piano. A tal proposito ricorda che l'elaborazione e l'aggiornata impostazione dei singoli problemi dovrà essere contestuale alla realizzazione stessa del programma: tutto ciò non sarà evidentemente possibile senza l'adeguamento degli strumenti di lavoro, sia legislativi che amministrativi, che il Piano postula, trasformando l'attuale sistema di « rinvincrazia » in un efficiente e moderno sistema di organizzazione dello Stato.

Il deputato Helfer, rilevato come circa la metà delle risorse disponibili per l'economia

nazionale sia direttamente o indirettamente gestita dallo Stato o da Enti pubblici, trae spunto dalle diverse posizioni emerse in sede di discussione al C.N.E.L. e riportate nella pregevole relazione dell'onorevole Biaggi Nullo sulla finalità di improntare il sistema economico nel senso della massima efficienza e della massima produttività ovvero di improntarlo all'obiettivo essenziale del « pieno impiego », per segnalare l'urgente necessità di procedere ad un riesame di fondo dei metodi attraverso i quali vengono gestiti queste imponenti porzioni delle risorse disponibili e per effettuare una concreta misurazione della produttività delle stesse.

Il deputato Dosi è mosso da due ordini di preoccupazione: che la programmazione sia avviata con strumenti di efficienza non adeguata all'importanza del tema e che la discussione del Piano non costituisca motivo per arrestare completamente la produzione legislativa diretta a risolvere problemi di vecchia data. Auspica quindi che la conclusione della discussione che oggi si inizia arrivi presto a dissipare ogni dubbio in tal senso.

Il Presidente Giolitti rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,15.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 5 MAGGIO 1966, ORE 10,05. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico » (*Approvato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (2731);

SAVIO EMANUELA e TANTALO: « Provvedimenti per l'eliminazione dell'inquinamento atmosferico » (971);

GIOMO ed altri: « Tutela della purezza dell'aria e misure contro il suo inquinamento » (1514);

NALDINI ed altri: « Provvedimenti per la limitazione dell'inquinamento atmosferico » (2670).

La Commissione prosegue nell'esame degli articoli.

Il deputato Alboni presenta il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 12 del disegno di legge. (13 del Comitato ristretto): « Sono consentiti, con le limitazioni indicate nel regolamento, combustibili diversi da quelli di cui all'articolo 12.

Il regolamento deve indicare la limitazione nel campo dell'uso di questi combustibili e le caratteristiche degli impianti nonché i mezzi necessari per garantire l'atmosfera dagli inquinamenti ». Tale emendamento è respinto dalla Commissione.

La Commissione approva, al primo alinea del primo comma, l'emendamento Alboni ed altri che sostituisce la parole « 3 per cento » con le parole « due per cento ». La Commissione respinge l'emendamento Alboni-Morelli ed altri che, al primo comma, primo alinea, intende sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: « L'impiego dell'olio combustibile con contenuto di zolfo sino a 1,10 per cento e viscosità non superiore a 5 Engler, è libero nella zona A. I comuni potranno, con deliberazione del Consiglio comunale, autorizzare nella zona B, l'uso di olii combustibili con viscosità non superiore a 5 Engler e contenuto di zolfo fino al 2 per cento ».

La Commissione respinge al primo comma, primo alinea, l'emendamento Scarpa tendente a sopprimere le parole « industriale e per quelli ».

La Commissione respinge l'emendamento al primo comma, primo alinea, di iniziativa del deputato De Lorenzo tendente a sostituire le parole: « fino al 31 dicembre 1969 », con le parole: « fino a quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge » (il deputato Capua chiede risulti a verbale la dichiarazione del Ministro secondo la quale, ove si rendessero necessarie proroghe, si provvederà per legge).

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo al primo alinea proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione respinge l'emendamento soppressivo del secondo alinea, al primo comma, presentato dal deputato Alboni.

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo del secondo alinea proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo dell'ultimo alinea del primo comma proposto dal Comitato ristretto dopo la precisazione del Relatore Usvardi che indica, perché risulti a verbale, che fra le torbe deve essere annoverato, in sede di regolamentazione, il coke di petrolio usato dagli stabilimenti di Gela.

La Commissione approva, al penultimo comma, l'emendamento Morelli ed altri che sostituisce le parole « al Comando provinciale dei vigili del fuoco, che provvederà sentita la Civica amministrazione » con le parole « al Sindaco del Comune che provve-

derà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario ».

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 12 del disegno di legge (13 del Comitato ristretto) è approvato nella seguente formulazione:

« Sono consentiti con le limitazioni appresso indicate, i seguenti combustibili:

oli combustibili fluidi con viscosità fino a 5 gradi Engler alla temperatura di 50° C. e contenuto in zolfo non superiore al 2 per cento. (Si precisa che la viscosità degli olii cui si fa riferimento nel presente testo si intende sempre determinata in gradi Engler alla temperatura di 50° C.; si precisa altresì che, nel caso degli olii con viscosità superiore a 4 gradi Engler, è obbligatorio l'impiego di adeguata apparecchiatura di riscaldamento). L'impiego degli olii di cui sopra è libero nella zona A; nella zona B è libero per gli impianti industriali e per quelli superiori a 500 Kcal/h, mentre è consentito fino al 31 dicembre 1969 per gli impianti non industriali di potenzialità fino a 500 mila Kcal/h. I comuni, tuttavia, potranno, con deliberazione del consiglio comunale, stabilire un termine più breve per zone ed aree determinate;

oli combustibili con viscosità superiore a 5 gradi Engler e contenuto in zolfo non superiore al 4 per cento. Il loro impiego è limitato, previa domanda all'amministrazione comunale, agli impianti industriali ed a quelli di potenzialità superiore a un milione di Kcal/h, per unità termica con accertamento continuo della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 23 per cento e zolfo fino all'1 per cento. Il loro impiego è consentito, previa domanda all'amministrazione comunale, limitatamente alle caldaie con grosse camere di combustione ed a caricamento meccanico che, per le loro caratteristiche tecniche, richiedono l'uso di carboni a fiamma lunga, e sempre con accertamento della piena efficienza della combustione, da eseguirsi mediante il controllo delle emissioni, di cui all'articolo 15;

carboni da vapore con materie volatili fino al 35 per cento e con zolfo fino all'1 per cento; l'impiego è consentito nello stesso modo dei carboni di cui sopra salvo decisione contraria dell'amministrazione comunale;

agglomerati (mattonelle, ovuli) con contenuto in materie volatili fino al 13 per cento e zolfo fino al 2 per cento. Il loro impiego è

libero soltanto per stufe destinate al riscaldamento di singoli locali;

ligniti e torbe. Il loro impiego è vietato nella zona B.

Chiunque intenda impiegare per gli impianti termici di cui all'articolo 8 i combustibili soggetti alle limitazioni di cui al precedente comma, deve presentare domanda debitamente motivata e documentata al sindaco del comune che provvederà sentito il Comando provinciale dei vigili del fuoco e l'ufficiale sanitario ».

L'articolo 13 (14 del Comitato ristretto) è approvato nel testo del disegno di legge.

All'articolo 14 (15 del Comitato ristretto) la Commissione approva gli emendamenti sostitutivi del secondo e terzo comma proposti dal Comitato ristretto e approva altresì l'emendamento Gasco che, all'ultimo comma, sostituisce la parola « deve » con la parola « può ».

L'articolo 14 (15 del Comitato ristretto) risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Tutti gli impianti termici devono essere condotti in maniera idonea, così da assicurare una combustione quanto più perfetta possibile al fine di evitare i danni ed i pericoli di cui all'articolo 1 della presente legge.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno stabilite le norme per il controllo dei fumi e delle emissioni in genere nonché i limiti massimi ammissibili di materie inquinanti nei fumi e nelle emissioni predette.

Chiunque, nella conduzione degli impianti termici, dia luogo ad emissione di fumi aventi contenuti di materie inquinanti superiori ai limiti stabiliti dal regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000. I limiti di tollerabilità di tali fumi saranno stabiliti dal regolamento.

Al conduttore di impianti termici in caso di recidiva nel reato di cui al comma precedente, può essere revocato il patentino di abilitazione ».

Gli articoli 15, 16 e 17 del disegno di legge (16, 17 e 18 del Comitato ristretto) sono approvati nel testo del disegno di legge.

All'articolo 18 (19 del Comitato ristretto) la Commissione approva l'emendamento sostitutivo al primo comma proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione respinge l'emendamento Morelli ed altri tendente a sostituire, al primo comma le parole « dai comandi provinciali dei vigili del fuoco con controlli » con le parole « dalle singole amministrazioni comuna-

li le quali, avvalendosi dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, disporranno controlli ».

Al secondo comma respinge l'emendamento di iniziativa del deputato Morelli, soppressivo delle parole « i predetti comandi possono anche avvalersi dell'opera dell'autorità comunale » mentre approva l'emendamento Monasterio ed altri che sostituisce le medesime parole con le seguenti: « i predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali ».

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo al quarto comma proposto dal Comitato ristretto. Approva anche gli emendamenti proposti dal Relatore Usvardi che sostituiscono al quinto e sesto comma le parole « autorità sanitaria competente » con le parole « medico provinciale », e all'ultimo comma le parole « autorità sanitaria provinciale e comunale » con le parole « ufficiale sanitario comunale e al medico provinciale ».

La Commissione respinge l'emendamento Morelli ed altri inteso a sostituire, all'ultimo comma, le parole « i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'autorità sanitaria provinciale e comunale » con le parole « i comuni su indicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco, devono segnalare all'autorità sanitaria provinciale ».

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 18 (19 del Comitato ristretto è approvato nel seguente testo):

« La vigilanza sugli impianti termici, sulla loro conduzione, sui combustibili e sulle emissioni è effettuata dai comandi provinciali dei vigili del fuoco, con controlli periodici o su indicazioni della competente autorità sanitaria o degli organi di controllo previsti dalla presente legge.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco, ai fini della predetta vigilanza, hanno la facoltà di procedere a sopralluoghi ed a prelievi di campioni di combustibili. I predetti comandi possono richiedere la collaborazione dei competenti uffici tecnici comunali.

I campioni di combustibili prelevati devono essere inviati per gli esami e le analisi ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, o ad altri laboratori all'uopo autorizzati dal Ministro per la sanità.

Quando dall'analisi risulti che i combustibili non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge e dal regolamento, il capo del laboratorio trasmette denuncia al medico provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporanea-

mente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunica all'utente dell'impianto termico al quale è stato fatto il prelievo ed al comando provinciale dei vigili del fuoco che ha eseguito il prelievo stesso, il risultato dell'analisi.

Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati possono presentare al medico provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la tesoreria provinciale della somma che sarà indicata nel regolamento.

Le analisi di revisione sono eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico provinciale trasmette, entro 15 giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.

I comandi provinciali dei vigili del fuoco devono segnalare all'ufficiale sanitario comunale e al medico provinciale comunale e al comitato regionale di cui all'articolo 4 tutte le trasgressioni alle disposizioni della presente legge, del regolamento di esecuzione e dei regolamenti locali, riscontrate nell'eseguire i controlli di cui al primo comma del presente articolo, o delle quali fossero comunque a conoscenza ».

All'articolo 19 (20 del Comitato ristretto) la Commissione respinge l'emendamento De Lorenzo-Pierangeli tendente a sostituire al primo comma le parole « entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consente » con le parole « in maniera tecnicamente adeguata » (il deputato Capua chiede risulti a verbale che il Ministro si è dichiarato favorevole all'emendamento testé respinto).

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione approva l'emendamento Gasco che sostituisce al secondo comma le parole « su richiesta della competente autorità comunale » con le parole « su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate ».

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo del terzo comma proposto dal Comitato ristretto e respinge al quarto comma l'emendamento aggiuntivo Alboni « e il comune può provvedere direttamente alla eliminazione delle irregolarità riscontrate ponendo le spese a carico dei trasgressori ».

Fra le alternative formulate dal Comitato ristretto per il comma da inserire dopo il quinto la Commissione accoglie la seguente « Il provvedimento del prefetto è definitivo ».

La Commissione approva, all'ultimo comma, l'emendamento Gasco aggiuntivo delle parole « e alle province ».

La Commissione approva inoltre il seguente emendamento, in comma aggiuntivo, presentato dal deputato Gasco:

« Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma, viene effettuata a cura del Ministro della sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento ».

A seguito delle modificazioni adottate l'articolo 19 (20 del Comitato ristretto) risulta approvato nel seguente testo:

« Tutti gli stabilimenti industriali, oltre agli obblighi loro derivanti dalla classificazione come lavorazioni insalubri o pericolose, di cui all'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, devono, in conformità al regolamento di esecuzione della presente legge, possedere impianti, installazioni o dispositivi tali da contenere entro i più ristretti limiti che il progresso della tecnica consenta la emissione di fumi o gas o polveri o esalazioni che, oltre a costituire comunque pericolo per la salute pubblica, possano contribuire all'inquinamento atmosferico.

Su richiesta delle autorità comunali o provinciali interessate, l'accertamento del contributo allo inquinamento atmosferico da parte degli stabilimenti industriali è affidato al comitato regionale di cui all'articolo 4.

A tal fine, il comitato regionale, ove lo ritenga necessario, delega per i sopralluoghi agli stabilimenti industriali una apposita commissione provinciale composta dal medico provinciale che la presiede, da un rappresentante del comune, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, dal direttore del laboratorio chimico provinciale, da un ispettore del lavoro, da un rappresentante della camera di commercio, industria e agricoltura, da un esperto in chimica-fisica, da un esperto in chimica industriale designati dal comitato regionale.

Qualora gli stabilimenti industriali, a seguito di sopralluogo eseguito ai sensi del presente articolo, siano riscontrati non conformi alle volute caratteristiche, il comune notificherà agli interessati l'obbligo di eliminare gli inconvenienti riscontrati, nonché il termine entro il quale tale eliminazione dovrà essere effettuata. Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, i trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Indipendentemente dal provvedimento penale, il prefetto può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento.

Il provvedimento del prefetto è definitivo.

La vigilanza sugli stabilimenti industriali di cui al presente articolo ai fini dell'inquinamento atmosferico è affidata ai comuni e alle provincie.

Nel caso di inquinamenti atmosferici interessanti comuni finitimi appartenenti a differenti regioni la competenza di cui ai precedenti commi è devoluta alla Commissione centrale di cui all'articolo 3 della presente legge. In tal caso la notifica di cui al precedente quarto comma viene effettuata a cura del Ministro della sanità; in caso di inadempienza, e indipendentemente dal provvedimento penale, il Ministro può ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento ».

L'articolo 20 (21 del Comitato ristretto) è approvato nel testo del disegno di legge.

Per l'articolo 22 il deputato Alessi Catalano Maria dichiara di ritirare il seguente emendamento sostitutivo del primo comma con i seguenti:

« I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti comunque causate.

I veicoli a motore di qualsiasi tipo non debbono emettere fumi di opacità superiore a quei valori che garantiscono dell'avvenuta riduzione dell'ossido e del monossido di carbonio, contenuti nei fumi stessi, in misura non inferiore al 95 per cento.

Il regolamento di esecuzione stabilirà i limiti di tempo entro i quali la presente norma deve essere applicata » e dichiara di aderire all'emendamento presentato dal Relatore Usvardi, di analogo tenore, interamente sostitutivo dell'articolo 22.

La Commissione, accordando al Presidente De Maria la richiesta riserva di coordinamento, approva l'articolo 21 (22 del Comitato ristretto) nel seguente testo:

« I veicoli a motore non debbono produrre emanazioni inquinanti, oltre i limiti fissati

nel regolamento d'esecuzione della presente legge.

Per i veicoli a motore a combustione interna (ciclo otto e Diesel) deve essere limitata, nei casi di scarico, la emanazione dei prodotti tossici comunque nocivi o molesti.

A tal fine il Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'interno, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale per l'inquinamento atmosferico e il Consiglio superiore di sanità, ha facoltà di emettere decreti ministeriali per rendere obbligatoria la applicazione ai veicoli con motori a combustione interna (ciclo otto e Diesel) di quei dispositivi che saranno ritenuti efficienti per una sensibile riduzione della tossicità dei gas di scarico.

Chi conduce un veicolo con motore Diesel emettendo fumi di opacità superiore ai valori stabiliti nel regolamento, è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 20.000. Inoltre, al fine di accertare sul veicolo l'avvenuta eliminazione delle cause delle suindicate emanazioni, il veicolo stesso deve essere sottoposto a visita di revisione singola presso un ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

In aggiunta alla ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 55 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, ad analoga visita sono sottoposti i veicoli a motore quando si abbia motivo di ritenere che le loro emanazioni siano non conformi alle caratteristiche di cui al presente articolo.

Per i casi di cui ai due precedenti commi si applica il disposto dei commi quinto e sesto dell'articolo 55 del citato testo unico.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutto il territorio nazionale indipendentemente dalla ripartizione in zone di cui all'articolo 2 ».

Gli articoli 22 e 23 (23 e 24 del Comitato ristretto) sono approvati nel testo del disegno di legge.

L'articolo 24 (25 del Comitato ristretto) è approvato nel seguente testo proposto dal Comitato ristretto.

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e la giusti-

zia, per i lavori pubblici, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria e commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti la Commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, il regolamento di esecuzione ».

L'articolo 25 (26 del Comitato ristretto) è approvato nel testo del disegno di legge.

All'articolo 26 (27 del Comitato ristretto) la Commissione respinge l'emendamento di iniziativa del deputato Morelli tendente a sostituire al secondo periodo del primo comma le parole: « il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con e singole amministrazioni comunali » con le parole « dai comuni interessati, i quali potranno avvalersi della collaborazione del Comando provinciale dei vigili del fuoco ».

La Commissione approva l'emendamento sostitutivo del primo comma proposto dal Comitato ristretto.

La Commissione respinge al secondo comma l'emendamento Alboni tendente a sostituire le parole « il Comando provinciale dei vigili del fuoco » con le parole « il Sindaco del Comune ».

L'articolo 26 (27 ed ultimo del Comitato ristretto) risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, nei comuni dell'Italia centro-settentrionale si dovrà procedere al censimento di tutti gli impianti termici di cui all'articolo 8, nonché degli stabilimenti industriali di cui all'articolo 20. Il censimento sarà effettuato dai comandi provinciali dei vigili del fuoco in collaborazione con le singole amministrazioni comunali; in tale sede dovrà accertarsi la conformità dei predetti impianti alle disposizioni del regolamento di esecuzione e la loro rispondenza alle norme di sicurezza ai fini della prevenzione incendi emanate dal Ministro dell'interno.

Qualora i predetti impianti siano riscontrati non conformi alle prescrizioni del regolamento di esecuzione, il comando provinciale dei vigili del fuoco notificherà agli interessati le modifiche e gli adattamenti ritenuti necessari, nonché il termine entro il quale dovranno essere effettuati.

Trascorso tale termine senza che gli interessati abbiano provveduto, gli impianti non potranno più essere usati. Si applicano ai contravventori le pene previste dall'ultimo comma dell'articolo 10 ».

Il deputato Alboni dichiara che la sua parte voterà a favore del disegno di legge.

Il Ministro della sanità Mariotti, ringrazia la Commissione ed il Relatore per il proficuo lavoro svolto.

La Commissione vota quindi a scrutinio segreto il disegno di legge n. 2731 che risulta approvato con le modifiche citate e con l'assorbimento delle proposte nn. 971, 1514, 2670.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,50.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

Venerdì 6 maggio, ore 10.

- 1) Elezione del Presidente.
- 2) Esame di rilievi circa alcune trasmissioni televisive.
- 3) Varie.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modifiche all'ordinamento universitario (2314) (*Parere della V Commissione*);

BERLINGUER LUIGI ed altri: Riforma dell'ordinamento universitario (2650) (*Parere della V Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Modifiche all'ordinamento universitario (2689) (*Parere della V Commissione*);

MONTANTI: Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie (1183);

— Relatore: Ermini.

XI COMMISSIONE PERMANENTE (Agricoltura)

Venerdì 6 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Costituzione di Enti tra produttori agricoli per la tutela dei prodotti

(275) — Relatore: De Leonardis — (*Parere della XII Commissione*).

IN SEDE LEGISLATIVA.

Discussione del disegno di legge:

Istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (*Modificato dal Senato*) (1293-B) — (*Parere della V Commissione*) — Relatore: De Leonardis.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

MENGOZZI e BERSANI: Nuova autorizzazione di spesa per l'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (2885);

PREARO ed altri: « Integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19 della legge 2 giugno 1961, n. 454 (3067) — (*Parere della V Commissione*);

— Relatore: Gerbino.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla produzione avicola (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1485-B) — Relatore: Armani.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE (Lavoro)

Venerdì 6 maggio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi (2599) — (*Parere della IV della V e della XII Commissione*);

RICCIO: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, agli ausiliari di commercio ed ai venditori ambulanti (60) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti per gli agenti e i rappresentanti di commercio (78) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

ORIGLIA ed altri: Istituzione a favore degli agenti attività commerciali dell'assicurazione

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti (125) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

MAZZONI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti agli esercenti attività commerciali (178) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

BUTTÈ ed altri: Istituzione di un fondo di previdenza ai fini dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in favore dei titolari di rivendita gestori di magazzino vendita generi di monopolio nonché dei rispettivi coadiutori ed assistenti familiari (217) — (*Parere della V e della VI Commissione*);

SCALIA ed altri: Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti

di commercio (534) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

CRUCIANI ed altri: Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, agli esercenti attività commerciali di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397 (757) — (*Parere della V e della XII Commissione*);

SANTI: Norme per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti agli agenti e rappresentanti di commercio (787) — (*Parere della IV, della V e della XII Commissione*);

— Relatore: De Marzi Fernando.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 21,30.